



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Città Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N. 20**

**Data: 05/03/2021**

**Amministratori**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno CINQUE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

**Oggetto:**

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO DELLE PERSONE DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 05:00 NELLE PIAZZE, GIARDINI E PARCHI COMUNALI.

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 05/03/2021**

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – DIVIETO DI STAZIONAMENTO DELLE PERSONE DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 05:00 NELLE PIAZZE, GIARDINI E PARCHI COMUNALI.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”;

**VISTO** il DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento”;

**VISTO** il DPCM 2 MARZO 2021 ed in modo particolare l'Art. 11 comma 1, *“Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”*

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 10/03/2020 “Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenza epidemica da covid-19”;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi;

**RITENUTO** che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

**VALUTATA** la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 21 marzo 2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

**RAVVISATA** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

**CONSIDERATO** che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio anche in ragione dell'incremento del numero di contagi riscontrati all'interno del territorio comunale;

**AL FINE** di evitare assembramenti in determinate fasce orarie in luoghi di maggiore aggregazione;

**RITENUTO** che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;



**SENTITO** il parere dei membri del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**AI SENSI** di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

dal giorno **06 marzo 2021** e fino al **21 marzo 2021**, il **DIVIETO DI STAZIONAMENTO** delle persone dalle ore **19:00** alle ore **05:00** del giorno successivo in tutti i **parchi, giardini, ville, campetti di quartiere, piazze e piazzali;**

**RICHIAMA**

all'osservanza di quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 16 del 28/02/2021 (chiusura dei distributori automatici h24 dalle ore 19:00 alle ore 05:00);

**AVVERTE**

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000), convertito con le modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito con le modificazioni con la Legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrigazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste;

**DISPONE**

che la Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza e di tutte le norme vigenti atte a prevenire la diffusione ed il contagio da Covid-19;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;  
che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec a:

- S.E. Prefetto di Bari;
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Gioia del Colle;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle;
- Comando Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico e al TAR PUGLIA BARI entro 60 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel più ampio termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 05 marzo 2021

**IL SINDACO**

Avv. Giovanni Mastrangelo